

Aspetti civilistici

# La vigilanza della Sce con sede sociale in Italia

di **Stefano Chirico\***

L'entrata in vigore del Regolamento Ce 1435/2003 che disciplina la Società Cooperativa Europea e l'imminente inizio del nuovo biennio revisionale 2007/2008 fanno emergere la necessità di ragionare su alcuni aspetti relativi alla vigilanza delle SCE con sede sociale in Italia.

**I**l 18 agosto è entrato in vigore, nell'ambito dei paesi aderenti alla Comunità Europea, il **Regolamento Ce 1435/2003** che disciplina la società cooperativa europea (Sce).

Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare n. 19203** il 30 giugno 2006, con cui chiarisce alcuni aspetti applicativi del Regolamento salvo rimandare ad una data successiva l'adozione di un provvedimento *ad hoc* che individui le specifiche ed inerenti competenze delle Autorità statali e regionali previo acquisizione del preventivo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

La circolare segnala lo stretto legame esistente tra il Regolamento in commento e la **direttiva 2003/72/CE** relativa al coinvolgimento dei lavoratori della SCE avvertendo inoltre che: «...le disposizioni di quest'ultima formano pertanto un complemento indissociabile del presente regolamento e devono essere applicate in concomitanza»<sup>1</sup>.

**Il punto 16 delle considerazioni introduttive** del Regolamento stabilisce che nei settori del diritto non disciplinati dallo stesso si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie.

Inoltre è importante segnalare come **l'art. 8** definendo la disciplina applicabile alla SCE individua, tra le norme ausiliarie, per le materie non disciplinate dal Regolamento:

*le leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;*

Infine **all'art. 9** si individua il principio di non discri-

minazione che recita: «Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale».

Tali richiami rendono evidente come a decorrere dal biennio di vigilanza 2007/2008 le SCE costitutesi in questi mesi e con sede sociale in Italia saranno sottoposte alla vigilanza ordinaria prevista dalla vigente normativa anche se non sono stati per ora previsti, dagli organi competenti, specifici strumenti con cui adempiere all'attività ispettiva con riferimento a tale particolare società cooperativa<sup>2</sup>.

## La vigilanza nei confronti delle società cooperative

La vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 e successivi decreti attuativi riguarda tutte le tipologie di società cooperative e loro consorzi (a mutualità prevalente e non prevalente, modello organizzativo Spa o Srl) e quindi ora anche le SCE con sede sociale in Italia.

Il fine dell'attività di vigilanza è accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica della società, controllando la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente.

\* Consulente imprese cooperative.

1 Vedi M. Di Pace, «Al via la cooperativa europea», in questa Rivista n. 2/2006, pag. 93 ss.

2 Vedi Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 9-2006/1 «Società cooperativa europea. Analisi delle norme applicative ai sensi dell'art. 8 del regolamento 1435/2003».

La revisione verifica, tra l'altro, la rispondenza dello statuto al dettato delle norme codicistiche, la corretta applicazione delle norme in materia di socio-lavoratore<sup>3</sup>, il corretto adempimento della contribuzione revisionale e della devoluzione del 3% degli utili ai Fondi Mutualistici<sup>4</sup>, permette inoltre di appurare la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Al **Ministero dello Sviluppo Economico è attribuita la competenza in materia di vigilanza degli enti cooperativi**, condotta attraverso revisori incaricati mentre le cooperative e loro consorzi aderenti alle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo sono soggette a vigilanza effettuata dalle Associazioni stesse a mezzo di revisori da esse preposti. La revisione nei confronti di tutti gli enti cooperativi deve essere effettuata almeno **una volta ogni due anni**, tranne che per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle di cui all'art. 15 della legge n. 59/1992, per le quali, invece, è prevista una revisione annuale.

I risultati di tale attività ispettiva devono essere riportati **esclusivamente** nell'apposito modello di verbale il cui testo ufficiale è stato approvato dal D.M. 6 dicembre 2004 dell'ex Ministero Attività Produttive.

### **I dati identificativi**

Di seguito si analizzano alcuni punti presenti nel verbale di revisione, attualmente in vigore, alla luce delle specifiche peculiarità della società cooperativa europea.

Il primo elemento di cui il revisore deve tener conto è la previsione dell'art. 1, comma 2<sup>5</sup> e dell'art. 5, comma 4 del Regolamento<sup>6</sup> da cui emerge l'obbligo di inserire nella **denominazione** sociale l'indicazione «Società Cooperativa Europea» indicando se ciascun socio risponde solo del capitale sottoscritto o se la *responsabilità* dei soci sia illimitata a differenza di quanto avviene per le società cooperative «nazionali» per le quali non è più necessario che la denominazione contenga la dicitura «a responsabilità limitata», dal momento che, in base all'art. 2518 c.c., per tutte le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

A titolo di esempio una cooperativa sociale, costituita ai sensi della legge n. 381/1991, che si sia trasformata in SCE deve avere una denominazione che richiami le prescrizioni delle due differenti normative: «Società Cooperativa Europea sociale». Infine tale denominazione

deve essere riportata correttamente negli atti trasmessi a terzi e nella corrispondenza, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, per specificare la forma giuridica della società.

Sempre in relazione ai dati identificativi della SCE il revisore deve verificare che la **sede amministrativa** sia ubicata nello stesso Stato in cui è presente la sede sociale riportata nello statuto, avendo la circolare del 30 giugno previsto la possibilità di due sedi in luoghi differenti nell'ambito di uno stesso Stato.

La circolare n. 19203 del MSE stabilisce il termine per sanare l'irregolarità in un anno dalla violazione in analogia all'art. 2522 c.c. Posto che non si coglie l'analogia del caso in esame con la disciplina dell'art. 2522, resta il fatto che se il revisore verifica che tale prescrizione sia stata violata da oltre nove mesi, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 73, comma 2<sup>7</sup> e degli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 220/2002 dovrà diffidare la cooperativa a sanare tale difformità entro i termini di legge (massimo 90 giorni).

Se, entro il termine, la Sce omette tale regolarizzazione il revisore dovrà proporre lo scioglimento d'ufficio così come richiesto dall'art. 73, comma 3. In verità l'art. 2545 *septiesdecies* c.c. non prevede questa particolare casistica al fine dell'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità ma risulta il solo idoneo a garantire il provvedimento sanzionatorio proposto dal Regolamento.

Sarebbe inoltre necessario prevedere, per tale caso, uno specifico intervento normativo che individui in modo chiaro i termini per la regolarizzazione e per la diffida posto le maggiori difficoltà logistiche che la società cooperativa deve affrontare, nel trasferimento della sede amministrativa, ed alla luce della drastica sanzione a cui va incontro.

In sede di attività ispettiva si deve controllare che la SCE sia stata iscritta presso **l'Ufficio del Registro delle Imprese** secondo i tempi e le modalità indicati dal-

3 Art. 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4 Art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

5 «...Ove i soci della SCE hanno responsabilità limitata, la denominazione della SCE terminerà in a responsabilità limitata»;

6 «... la denominazione sociale della SCE preceduta o seguita dall'abbreviazione «SCE» e, ove occorra, dall'indicazione «a responsabilità illimitata»;

7 «Qualora una SCE non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 6, lo Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per garantire che la SCE regolarizzi entro un termine determinato la situazione...».

l'art. 2330 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del Regolamento che subordina l'iscrizione all'adempimento di tutte le procedure necessarie al coinvolgimento dei lavoratori così come indicato dalla direttiva 2003/72/CE.

Se la SCE si è costituita mediante fusione o trasformazione di cooperative, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del testo in commento, si dovrà adempiere agli obblighi di **pubblicità** previsti dal Codice civile a cui rimanda l'art. 12 del Regolamento.

Il revisore deve infine verificare che sia stato adempiuto l'obbligo di comunicazione dell'iscrizione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea secondo i tempi e le modalità disciplinate dall'art. 13 del Regolamento<sup>8</sup>.

### **Verifica della prevalenza**

Vi è poi la verifica dell'avvenuta **iscrizione all'Albo delle società cooperative**<sup>9</sup> nel caso di cooperativa di nuova costituzione. Il Codice civile all'art. 2512 e le disp. att. c.c. 223 *sexiesdecies* stabiliscono infatti l'obbligatorietà per tutte le cooperative, quindi anche per la SCE, dell'iscrizione all'Albo e al deposito annuale del bilancio d'esercizio. L'Albo è costituito da due sezioni, una per le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., l'altra sezione per le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Secondo la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Enti Cooperativi la disciplina dell'Albo «...è compatibile con il Regolamento comunitario...». Ad una prima valutazione però, a parere di chi scrive, essendo notevoli le peculiarità della SCE in termini di scopi, soci (composta da un minimo di 5 soci), capitale sociale minimo, sede sociale, caratteristiche degli organi ed in considerazione della doppia finalità dell'Albo, sia anagrafica sia per il controllo della corretta fruizione dei benefici fiscali, sarebbe opportuno prevedere un'apposita sezione o una sotto-sezione dell'Albo delle società cooperative in cui inserire questa particolare tipologia giuridica di cooperativa.

Il revisore ai punti 1 e 2 del verbale<sup>10</sup>, deve riportare l'**oggetto sociale** della cooperativa così come indicato nello statuto, deve segnalare l'attività svolta in concreto dalla società e verificare se essa sia coerente con l'oggetto sociale e conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del Regolamento.

La **verifica della Prevalenza gestionale** non si dis-

costa molto dai controlli effettuati nei confronti delle cooperative «nazionali» ma sarà sicuramente più complessa dovendosi prendere in considerazione l'attività di soci e non soci (se previsti dallo statuto) che svolgono operazioni per l'ente in diversi paesi o che comunque beneficiano in diversi stati dell'attività mutualistica della stessa cooperativa.

A tal fine sarà necessaria una nota integrativa molto articolata che permetta, in modo chiaro, al revisore di individuare le voci e i conseguenti importi da imputare all'attività svolta con i soci e le voci da imputare all'attività svolta con i terzi, fermo restando che alla base della verifica della prevalenza gestionale c'è il controllo, da parte del revisore, della previsione statutaria che autorizzi la SCE ad ammettere terzi a partecipare alla propria attività così come previsto dall'art. 1, comma 4 del Regolamento.

La **verifica della Prevalenza statutaria** si basa sulla presenza nello statuto dei requisiti richiesti dall'art. 2514 c.c.

Il revisore inoltre dovrà verificare nello statuto la previsione della destinazione della quota di utili annuali a **riserva legale** previsti dalla legge:

- 30% per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2545 *quater* c.c.);
- 20% per le cooperative a mutualità non prevalente (art. 223 *quinquiesdecies* disp. att. c.c.).

In sede di analisi del bilancio si verifica che la cooperativa abbia ottemperato a tali adempimenti.

Qui si palesa una differenza tra una disposizione obbligatoria della normativa italiana, l'art. 2545 *quater* e quanto indicato dall'art. 65, comma 2 del Regolamento della SCE.

Tale ultima norma infatti prevede la destinazione di una quota non inferiore al 15% dell'avanzo di bilancio a riserva legale finché la riserva non raggiunge lo stesso valore del capitale sottoscritto ovvero 30.000 euro. Successivamente al raggiungimento di tale quota si presume sarebbe stato possibile ridurre tale accantona-

<sup>8</sup> «...Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione sociale, il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SCE, la data, il luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il settore di attività della SCE...».

<sup>9</sup> Con D.M. del 23 giugno 2004 e ss. modificazioni il Ministero delle Attività produttive ha provveduto a definire le caratteristiche dell'Albo, le modalità operative di iscrizione e di gestione in via telematica per il tramite degli Uffici delle Camere di Commercio. Per ulteriori chiarimenti vedasi su <http://www.attivitaproduttive.gov.it>.

<sup>10</sup> Vedi Decreto Ministero Attività Produttive 6 dicembre 2004.



mento così come avviene per le S.p.A. ai sensi dell'art. 2430 c.c.

Le SCE con sede sociale in Italia devono invece uniformarsi alle disposizioni obbligatorie della legislazione nazionale.

Il revisore delle SCE, con sede sociale in Italia, verifica anche la presenza dell'obbligo di devoluzione della **quota del 3%** prevista dalla legge n.59/1992 di utili netti annuali da destinare ai Fondi mutualistici o a specifici capitoli di bilancio dello Stato.

### **Analisi della base sociale e del capitale**

Ulteriore punto da verificare è la **consistenza della base sociale** e la conformità alle previsioni dell'art. 2, comma 1 del Regolamento nonché la presenza di diverse categorie di soci.

Nel verbale di revisione tale analisi trova corrispondenza nei punti dal 18 al 22 e nelle schede relative al sistema di amministrazione e controllo adottate<sup>11</sup>.

La SCE può essere costituita da: «almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri» oppure «da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi».

In presenza di una SCE costituita con la presenza di persone fisiche si deve constatare, attraverso l'analisi dello **schedario alfabetico dei soci** tenuto presso la sede sociale della SCE<sup>12</sup>, la presenza di almeno 5 soci.

Se la base sociale si riduce al di sotto dei minimi previsti dal Regolamento ed entro un anno non si provvede al reintegro il revisore deve proporre lo scioglimento d'ufficio ed il Ministero competente provvederà, dopo le dovute verifiche, a dare corso a tale proposta. Oltre che nello schedario alfabetico dei soci, nello statuto devono essere inseriti il nome delle persone fisiche e la denominazione delle entità che risultino soci fondatori dalla SCE.

Alla fine della ricognizione sulla base sociale il revisore riporta nell'apposita scheda del verbale di revisione vigente in Italia (punto 18) il numero di soci divisi tra persone fisiche, giuridiche, soci finanziatori (se previsti dallo statuto della SCE) ed altre categorie speciali individuate in base a norme di legge o su base statutaria. Si segnala che sebbene sia prevista la figura del **socio co-**

**operatore persona giuridica** si subordina questa qualifica alla possibilità che i suoi soci, persone fisiche, possano beneficiare del servizio mutualistico fornito dalla SCE<sup>13</sup>.

La circolare del MSE, prima citata, però evidenzia come nel caso in cui oggetto dello scambio mutualistico della SCE siano le prestazioni lavorative dei soci non sarà possibile considerare soci utilizzatori-cooperatori i soci della persona giuridica socia, onde evitare l'intermediazione di manodopera vietata dal nostro ordinamento.

In tal caso compito del revisore è controllare che non si ricada in tale fattispecie e nel caso provvedere a diffidare, prima, e poi a sanzionare la cooperativa operante in contrasto alle norme di legge. In quest'ultima tipologia di cooperativa europea è necessario anche che sia stato approvato e depositato il Regolamento del socio-lavoratore<sup>14</sup>.

Nel caso di **costituzione di una SCE a seguito di fusione o trasformazione di cooperative** il revisore non deve far riferimento a parametri numerici ma, se si tratta della prima revisione a cui viene sottoposta la cooperativa, volendo effettuare un controllo corretto deve analizzare la conformità dei procedimenti di fusione e trasformazione al disposto del Regolamento nonché l'avvenuto coinvolgimento dei lavoratori nel processo di costituzione<sup>15</sup>.

In tal caso, se non dovessero intervenire modifiche allo schema di verbale attualmente utilizzato per riportare gli esiti dell'attività ispettiva si ritiene corretto riportare i risultati del controllo al punto 22.

Ai punti 28, 29 e 30 del verbale il revisore verifica che il **capitale sottoscritto** sia almeno pari a 30.000 euro e sia rappresentato da quote nominative il cui valore è fissato dallo statuto<sup>16</sup>.

11 Nel caso delle schede relative alle cooperative che adottano il modello s.p.a. risulta incongruente per la SCE la prima domanda sul numero minimo di nove soci.

12 Vedi art. 14, comma 4: «Presso la sede sociale della SCE è tenuto uno schedario alfabetico di tutti i soci, con indicazione dei loro indirizzi, del numero e, nel caso, della categoria di quote possedute. Ogni persona che abbia un interesse legittimo diretto può, a richiesta, consultare tale schedario e ottenerne copia integrale o parziale senza che il costo di questa possa superare il costo amministrativo».

13 Vedi art. 14, comma 1, paragrafo 3 «Le entità giuridiche aventi la qualità di soci sono considerate soci utilizzatori in quanto rappresentanti dei propri membri, a condizione che i membri che sono persone fisiche siano utilizzatori».

14 Vedi art. 1 legge 3 aprile 2001, n. 142.

15 Vedi direttiva 2003/72/CE.

16 Vedi artt. 3 e 4 del Regolamento.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, paragrafo 2 del Regolamento, le società cooperative europee possono emettere diverse categorie di **quote**, su previsione statutaria, con diritti diversi in materia di ripartizione degli utili. In tale caso è opportuno che il revisore riporti distintamente nel verbale le diverse categorie di quote e il loro rispettivo valore.

Non è possibile che le quote dei soci siano emesse a fronte di impegni riguardanti l'esecuzione di lavori ovvero la prestazione di servizi così come previsto in Italia per le cooperative modello s.r.l.

Tenuto conto che le quote emesse a fronte di conferimenti in denaro devono essere liberate all'atto della sottoscrizione in misura non inferiore al 25% del loro valore nominale e che le quote emesse a fronte di conferimenti non in contanti sono integralmente liberate all'atto della sottoscrizione, il revisore deve controllare l'avvenuto corretto adempimento da parte dei soci e se si dovessero riscontrare delle irregolarità verranno riportate al punto 37 del verbale e la cooperativa sarà diffidata a sanare entro massimo 90 giorni le situazioni difformi da quanto prescritto.

### **Analisi della struttura degli organi**

Ultimo elemento di questa analisi è la verifica del corretto inquadramento della **struttura degli organi** della SCE. L'art. 36 del Regolamento stabilisce che la struttura degli organi comprende:

- a) un'assemblea generale;
- b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, però, con la circolare n. 19203 dichiara: «...si può giungere alla conclusione che la SCE -italiana- possa statutariamente adottare il sistema tradizionale...».

Il revisore va quindi ad utilizzare alternativamente le schede 2, 3 e 4, presenti nel verbale di revisione, a secondo del modello di governance<sup>17</sup> scelto dalla SCE e vigila sulla corretta applicazione degli artt. 36 e ss. del Regolamento e sul rispetto delle norme inderogabili della legislazione italiana.

Tali schemi vanno adattati alla specificità della SCE utilizzando i punti previsti per le «note» per illustrare elementi dello specifico modello societario che il revisore ritiene di segnalare. Il primo punto che il revisore deve

valutare è se i membri dei diversi organi siano ancora in carica o se le loro funzioni siano scadute<sup>17</sup>.

Poi, tenuto conto che nelle cooperative che adottano il **sistema dualistico** è prevista l'incompatibilità tra la funzione di membro dell'organo di direzione (in Italia il Consiglio di Gestione) e quella di membro dell'organo di vigilanza (in Italia il Consiglio di Sorveglianza), salvo le specifiche deroghe, dovrà controllare tale incompatibilità.

Inoltre, deve verificare la corretta composizione numerica e qualitativa degli organi, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento, dal Codice civile e dallo statuto della SCE; a titolo di esempio il Regolamento prevedendo che nell'organo di vigilanza possano essere anche presenti rappresentanti dei lavoratori e soci finanziatori (per un massimo del 25% del totale dei membri) definisce dei limiti da verificare che se superati vanno sanzionati con una diffida a sanare.

Nelle cooperative che adottano il **sistema monistico** l'organo di amministrazione può annoverare fra i suoi membri soci non utilizzatori fino a un quarto dei posti da ricoprire e quest'organo deve essere composto da almeno tre membri qualora il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE sia organizzato ai sensi della direttiva 2003/72/CE.

Anche in tal caso si deve verificare la congruenza della composizione numerica e qualitativa degli organi e la periodicità con cui si riuniscono, tenuto conto che l'organo di amministrazione si deve riunire almeno ogni tre mesi. Per concludere, infine, il revisore verifica il corretto funzionamento dell'assemblea e che le modalità di voto, per testa o plurimo, siano conformi alla normativa in commento.

### **Conclusioni**

La presente trattazione ha esaminato alcuni aspetti in merito alla vigilanza nei confronti della società cooperativa europea.

Ne emerge un quadro stimolante ma ancora non del tutto chiaro per quanto riguarda alcuni elementi relativi all'attività di vigilanza.

<sup>17</sup> per una schematizzazione dei differenti modelli di governance vedi: S. Agostini e S. Chirico «Il Nuovo verbale di revisione delle società cooperative» - Allegato al n. 4/2005 di questa Rivista

<sup>18</sup> Vedi art. 45 Regolamento: «I membri degli organi della SCE sono nominati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni. Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente nominati una o più volte per il periodo stabilito a norma del paragrafo 1».

Essendo la funzione della circolare del MSE del 30 giugno 2006 «*meramente ricognitiva*» sarebbe opportuno prevedere degli adeguati strumenti di raccordo tra le

norme e procedure che regolano la vigilanza in Italia ed il nuovo modello societario ora presente nel sistema economico cooperativo italiano.

**TAVOLA RIASSUNTIVA**

1	<b>Nella Denominazione sociale indicazione di:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- «Società cooperativa europea»</li> <li>- soci a responsabilità illimitata o limitata</li> </ul>
2	<b>Sede amministrativa</b>	nello stesso Stato della sede sociale riportata nello statuto
3	<b>Ufficio del Registro delle imprese</b>	in conformità all'art. 11, comma 2 del Regolamento e art. 2330 c.c.
4	<b>Pubblicità</b>	se la Sce deriva da fusione o trasferimento di cooperative
5	<b>Obbligo di comunicazione</b>	nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
6	<b>Iscrizione all'Albo delle società cooperative</b>	cooperative di nuova costituzione
7	<b>Oggetto sociale</b>	attività svolta in concreto dalla società
8	<b>Verifica della prevalenza gestionale</b>	analisi dell'attività svolta da/con soci e non in diversi paesi
9	<b>Verifica della prevalenza statutaria</b>	analisi art. 2514 c.c.
10	<b>Riserva legale</b>	verifica della presenza nello statuto della previsione della destinazione della quota di utili annuali alla riserva legale
11	<b>Base sociale</b>	verificare la consistenza e la presenza di diverse categorie di soci
12	<b>Struttura degli organi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assemblea generale</li> <li>- organo di direzione + organo di vigilanza o organo amministrativo</li> </ul>